



TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Crotone, 5 novembre 2020.

Emergenza COVID - linee guida adottate per il Tribunale di Crotone e per l'Ufficio del Giudice di pace di Crotone, in attuazione della delibera del C.S.M. del 4 novembre 2020, 585/VV/2020.

Il Presidente del Tribunale,

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 ("Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958") e dell'11 marzo 2020 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020");
- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- visto il DPCM del 3 novembre 2020, che ha inserito la Regione Calabria nella cd. "zona rossa", assoggettandola a misure più restrittive per 15 giorni, a decorrere dal 6 novembre 2020;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia;
- richiamate integralmente, in quanto tutt'ora vigenti, tutte le precedenti disposizioni emesse da questa Presidenza per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e per consentire l'accesso agli uffici e lo svolgimento dell'attività giudiziaria in sicurezza;
- ritenuto opportuno ribadire in un'unica nota le prescrizioni già diramate, integrandole con le nuove "raccomandazioni" contenute nella citata delibera del CSM,

DISPONE

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.

L'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020) nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) rendono quanto mai necessario confermare in questa sede l'efficacia di tutte le disposizioni emesse da questa Presidenza volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

E ciò anche in considerazione del chiaro disposto dell'art. 3 del Dpcm del 24 ottobre 2020, a mente del quale le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità predisponendo, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura degli uffici con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A tal fine si richiamano le vigenti disposizioni adottate d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Crotone, con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con tutti i rappresentanti del Foro locale per regolamentare l'ingresso degli utenti nel palazzo di Giustizia mediante la prenotazione degli accessi, attraverso il servizio offerto dalla società Zucchetti, rinvenibile sul sito ufficiale del Tribunale di Crotone.



Si ribadisce, quindi, al fine di evitare forme di assembramento, che l'accesso agli uffici giudiziari ed alle cancellerie deve essere giustificato dall'esistenza di una prenotazione o dalla necessità di partecipare ad udienze già fissate, e che in ogni caso l'accesso deve essere consentito solo in prossimità dell'orario di celebrazione del procedimento, salvo eventuali urgenze.

In ogni caso, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all'interno dell'intero ufficio, si raccomanda ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità (allo stato) per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.

Le udienze, in ogni caso, dovranno essere celebrate nelle aule site al piano terra e al primo piano del Palazzo di Giustizia, ed eccezionalmente nella sala biblioteca o nelle stanze dei giudici, in modo tale che nella stessa giornata non ci siano più di due udienze nello stesso piano, come già stabilito con precedente provvedimento organizzativo al quale è stato allegato anche un prospetto delle aule utilizzabili.

Inoltre, quanto ad entrambi i settori, civile e penale, si raccomanda ai giudici:

- a) di valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;
- b) di valutare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, l'opportunità di adottare, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani.

Si raccomanda, inoltre, ai magistrati:

- nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al **rinvio di procedimenti**: a) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; b) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);
- di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nel Palazzo di Giustizia, è necessario scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.

Si invitano infine i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, in relazione ad uno dei quali ("Microsoft Teams") sono stati messi a disposizione "tutorial" predisposti dalla STO (che riguardano la creazione di un team; la creazione di una riunione immediata; la creazione di una riunione preesistente; la pianificazione di riunioni via outlook) e pubblicati sulla rete intranet del Consiglio (www.cosmag.it), nell'area dedicata all'emergenza Covid 19;

Si invitano i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici.



Appare altresì opportuno, nell'attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, che l'espletamento del **tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69** convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, avvenga con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, si assicuri la possibilità di recuperare le ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione

Si raccomanda alle cancellerie di consentire i **depositi solo in modalità telematica**, nei casi in cui la legge prevede espressamente come obbligatoria tale modalità, e di attenersi scrupolosamente alle prenotazioni degli accessi, evitando ogni forma di deroga se non per comprovate situazioni di urgenza.

Si comunichi:

- A tutto il personale e a tutti i magistrati, togati ed onorari, del Tribunale di Crotona e dell'Ufficio del Giudice di pace di Crotona.
- Al C.O.A. di Crotona
- Al Procuratore della Repubblica di Crotona.
- Al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro.
- Al C.S.M., settima Commissione.

Il Presidente del Tribunale

Maria Vittoria Marchianò

